



## ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Comune di Minerbio

### BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

(L.R. 08/08/2001 - N. 24 – Regolamento comunale ERP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.11.2006)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8/08/2001 n. 24 e del Regolamento comunale ERP, viene indetto un bando di concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Minerbio, fatti salvi gli alloggi riservati a situazioni di emergenza abitativa ed alla mobilità di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del Regolamento ERP.

**I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio ERP dovranno presentare domanda all'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio su apposito modulo, predisposto dall'Istituzione stessa, dal giorno 30/11/2007 al giorno 15/01/2008 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.**

**Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni: 14/02/2008.**

#### 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8/08/2001 n. 24, come specificato dalla Delibera di Consiglio Regionale del 12/02/2002 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare domanda **i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:**

##### **A) Cittadinanza**

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero che, ai sensi dell'art. 27, L. 30.07.2002 n. 189, sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

##### **B) Residenza o attività lavorativa**

- B.1) residenza anagrafica nel Comune di Minerbio;
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Minerbio;

- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Minerbio;
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso è ammessa la partecipazione per il solo Comune di Minerbio.

**C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili**

- C.1) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati nell'ambito della provincia di Bologna la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Minerbio;
- C.2) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi altra località al di fuori dell'ambito provinciale di cui sopra, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa A/2 classe I del Comune di Minerbio;
- C.3) E' ammesso il diritto pro quota su un immobile, il quale comunque, se trattasi di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del medesimo, purchè esso non sia superiore al 50% e fatta comunque salva la rendita catastale di cui alle lett. C.1) e C.2);
- C.4) Qualora il diritto pro quota sia relativo a più immobili, fermo restando la condizione della non disponibilità di cui al punto C.3), esso complessivamente non deve superare la rendita catastale di cui alle lett. C.1) e C.2). In caso di immobili ubicati in province diverse, prevale il criterio di cui alla lett. C.2);
- C.5) Nei casi di cui alle lett. C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

**D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi**

- D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP;
- D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

**E) Reddito per l'accesso**

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

**E.1) il valore ISE del nucleo richiedente, riferito all'anno 2006, non deve superare Euro 32.520,00**

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/00, ossia Euro 15.493,71;

Il valore del patrimonio mobiliare, ai sensi della Delibera di G.R. n. 468/2007 viene incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia una età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

**E.2) il valore ISEE del nucleo richiedente, riferito all'anno 2006, non deve superare Euro 16.260,00**

Il valore ISEE, di cui sopra, è diminuito del 20%:

- E.2.1) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione.

E.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

**Le condizioni E. 2.1) E. 2.2) non sono tra loro cumulabili.**

**I valori ISE e ISEE devono essere calcolati con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2006.**

**I requisiti di cui alle lett. A) e B) sono da riferirsi al richiedente che presenta domanda, mentre i requisiti di cui alle lett. C), D) ed E) sono da riferirsi anche agli altri componenti il nucleo avente diritto indicati nella domanda di assegnazione di alloggio.**

**I requisiti e le condizioni oggettive e soggettive dichiarate devono sussistere al momento della presentazione della domanda e al momento della verifica, prima dell'assegnazione.**

### **Definizione di nucleo familiare:**

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, per nucleo familiare avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Sono considerati componenti del nucleo familiare il convivente more-uxorio nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In sede di verifica farà testo la data di residenza storica.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Nel rispetto delle norme citate in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P., qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini del calcolo dei parametri I.S.E. ed I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituzione procederà alla determinazione del nucleo familiare estratto ( art. 3 comma 2 D. Lgs. 109/98 e ss. mm.) e al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. In tale caso il nucleo estratto coinciderà con il nucleo familiare richiedente dichiarato nella domanda.

## **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate unicamente sugli appositi moduli in distribuzione presso:

- l'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali, via Don Zamboni 1, tel. 051/877056, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

- l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, via Garibaldi 44, Minerbio, tel. 051.6611711, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- I moduli sono inoltre reperibili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: [www.comune.minerbio.bo.it](http://www.comune.minerbio.bo.it).

Le domande **dovranno essere riconsegnate entro l'inderogabile termine delle ore 12,30 del 15 gennaio 2008, esclusivamente presso l'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali o spedite tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno**, entro lo stesso termine; qualora la domanda sia presentata da persona diversa dal richiedente o sia inviata per posta è **obbligatorio** allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario della domanda stessa.

**Le domande inviate per posta saranno considerate valide solo se la loro data di partenza, risultante dal timbro postale, sia avvenuta nei termini sopra indicati e se siano pervenute all'Istituzione del Comune di Minerbio entro 10 giorni dalla scadenza del termine del presente bando.**

**I lavoratori emigrati all'estero potranno presentare domanda entro il giorno 14/02/2008.**

Le domande presentate oltre il termine previsto saranno escluse dal concorso; saranno inoltre escluse tutte le domande che non siano state sottoscritte con le modalità previste dal presente bando.

L'Istituzione non assume responsabilità per l'eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi caso fortuito o forza maggiore.

Nel modulo di domanda sono indicati gli elementi prescritti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale ERP ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza: infatti il questionario è formulato con preciso riferimento ai casi previsti dall'art. 8 del Regolamento ERP e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo stesso.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione (resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000) in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

In particolare per quanto concerne il possesso dei requisiti il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lett. A) e B) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. C), D), E) dello stesso punto 1) del bando.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (artt. 13 e 7), si informa che i dati forniti all'Istituzione saranno utilizzati, conservati e trattati, per i fini istituzionali del servizio; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e dei relativi adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di accesso, modifica, aggiornamento e

cancellazione dei dati; titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, responsabile del trattamento è il Direttore dell'Istituzione.

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- **Domanda di partecipazione compilata sul modulo predisposto dall'Istituzione;**
- **Fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario della domanda stessa (qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza dell'operatore addetto al ricevimento della domanda);**
- **Attestazione I.S.E.E. resa dall'I.N.P.S. relativa ai redditi percepiti nell'anno 2006;**
- **Dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M del 18/05/2001 con modello base e con tutti i fogli allegati relativi a tutti i componenti del nucleo avente diritto.**

### **3. PUNTEGGIO**

**Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ERP:**

#### **A) CONDIZIONI OGGETTIVE**

Si intendono le seguenti situazioni, relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente:

- A.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono:
- A.1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione: **p.....(6)**
- A.1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Assistenza Pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4/02/1994, n. 7: **p.....(6)**
- A.1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti:
- coabitazione con persone non appartenenti al nucleo familiare: **p.....(2)**
  - coabitazione con persone appartenenti al nucleo familiare: **p.....(1)**
- A.1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:
- tre persone residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 1 e 2 persone (mq. 58,500): **p.....(1)**
  - quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 1 e 2 persone (mq. 58,500): **p.....(2)**
  - cinque persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq 78 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 3 e 4 persone): **p.....(1)**
  - sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 58,501 e mq 78 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 3 e 4 persone): **p.....(2)**

- sette persone residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq 90 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 5 persone): **p.....(1)**
- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 78,001 e mq 90 (standard abitativo previsto dal Regolamento ERP per 5 persone): **p.....(2)**

A.1.5) residenza in alloggio dichiarato “non abitabile”, da certificarsi da parte dell’Autorità competente: **p.....(2)**

A.1.6) residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell’Autorità competente: **p.....(2)**

**Questa situazione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B.4.1) e B.4.2).**

A.2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per l’inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4/02/1994, n. 7. Il punteggio attribuito è il seguente:

A.2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando: **p.....(6)**

A.2.2) per le scadenze successive: **p.....(4)**

**Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio.**

A.3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo regionale istituito con L.R. 4/02/1994, n.7, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente: **p.....(6)**

**ATTENZIONE: Le condizioni A.1.1), A.1.2), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con A.1.3), A.1.4) e A.1.5).**

A.4) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.), non superiore al 50% del limite previsto per l’accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F. o risulti “nullo” ma, in questo caso, il nucleo familiare sia a carico o sia seguito da un Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione: **p.....(2)**

- A.5) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A.1.1), A.1.2), A.1.3), A.1.4), A.1.5), A.2), A.3), A.8) **p.....(1)**
- A.6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A.1.1), A.1.2), A.1.3), A.1.4), A.1.5) A.2),A.3), A.8). La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l'altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado: **p.....(2)**
- A.7) richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza di sola andata fra il comune di residenza e quello di Minerbio in cui svolge l'attività lavorativa:
- da Km. 25 fino a Km. 40: **p.....(1)**
  - di oltre Km. 40 fino a Km. 70: **p.....(2)**
  - di oltre Km. 70 fino a Km. 100: **p.....(3)**
- A.8) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda e all'anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell'assegnazione incida:
- A.8.1) in misura pari o superiore al 40% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): **p.....(2)**
  - A.8.2) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): **p.....(3)**
  - A.8.3) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): **p.....(4)**

## **B) CONDIZIONI SOGGETTIVE**

Si intendono le seguenti condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente:

- B.1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità e oltre **p.....(2)**
- B.2) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda: **p.....(2)**
- B.3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: **p.....(3)**
- B-3.1) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di anziani non autosufficienti riconosciuti tali ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1994,n.5 e successive modifiche ed integrazioni: **p.....(5)**

B.4) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone portatrici di handicap. Ai sensi del vigente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino::

B.4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: **p.....(3)**

B.4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative:

**p.....(5)**

La condizione B.2 non è cumulabile con la condizione B.3

#### **4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA**

L'Istituzione provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e accertate d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'istituzione, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

L'Istituzione procede alla formazione e approvazione della graduatoria di cui all'art. 9, comma 1 del Regolamento ERP, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura del bando. Nella graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni, al fine di consentire il ricorso da parte dei richiedenti non ammessi o esclusi.

L'Istituzione provvede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria per trenta giorni, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, dandone informazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Regolamento ERP, i richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 10 del Regolamento. La commissione esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria vigente. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoitivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli

interessati pervenga all'Istituzione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 10 del Regolamento. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione istituita dal Comune di cui all'art. 10 del Regolamento ERP. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la commissione esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 5 del Regolamento ERP.

## **5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA – ESAME DEI RICORSI**

Il Comune, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp, istituisce un'apposita commissione tecnica, stabilendone la composizione ai sensi dell'art. 10, comma 2, 3, 4 del Regolamento ERP.

La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria di cui all'art. 9 comma 4, del Regolamento ERP come pure i ricorsi di modifica requisiti assegnazione di cui all'art. 12 del Regolamento e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio, con l'utilizzo di strumentazioni informatiche e trasmette la stessa all'Istituzione per la successiva stesura.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente e conserva la sua efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria redatta in seguito a successivo Bando di assegnazione alloggi ERP.*

## **6. CONTROLLI**

L'Istituzione può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato diritto a punteggio; in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'Ufficio può attivare idonee procedure di verifica.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **7. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO**

L'Istituzione provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento ERP nei confronti del richiedente e del nucleo richiedente che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria. I requisiti prescritti ai fini dell'assegnazione e tutte le

condizioni oggettive e soggettive devono sussistere sia al momento della domanda sia al momento della verifica prima dell'assegnazione dell'alloggio.

Qualora l'Istituzione accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, provvede a dare comunicazione di ciò al richiedente il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione all'Istituzione. Il ricorso viene esaminato dalla commissione di cui all'art. 10 del Regolamento ERP, e l'Istituzione provvede a comunicare la decisione assunta. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli avente diritto è effettuata dall'istituzione secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e secondo le modalità previste agli artt. 13 e 16 del Regolamento ERP. Il canone di locazione è determinato ai sensi della vigente normativa regionale.

## **8. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA**

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (artt. 13 e 7), si informa che i dati forniti all'Istituzione saranno utilizzati, conservati e trattati, per i fini istituzionali del servizio; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e dei relativi adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di accesso, modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; titolare del trattamento dei dati è l'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali del Comune di Minerbio, responsabile del trattamento è il Direttore dell'Istituzione.

F.to Il Direttore  
Dott. Alfonso Ciacco